CAMERA DEI DEPUTATI N. **2768**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata GIULIANO

Disposizioni per la semplificazione delle procedure di autorizzazione allo svolgimento di spettacoli pirotecnici connessi a manifestazioni tradizionali di rilevante interesse religioso, storico o culturale

Presentata il 21 gennaio 2026

Onorevoli Colleghi ! – La presente proposta di legge è finalizzata a coniugare due valori fondamentali: la tutela e valorizzazione delle tradizioni storiche e culturali locali connesse alle manifestazioni nelle quali hanno luogo spettacoli pirotecnici e il pieno rispetto dei livelli essenziali di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

In numerosi contesti territoriali italiani, in particolare nei comuni di piccole e medie dimensioni, le feste patronali e religiose costituiscono da secoli un elemento identitario, aggregativo e coesivo per le comunità locali. In tali circostanze, i fuochi d'artificio rappresentano una forma espressiva e simbolica profondamente radicata nella memoria collettiva e nella storia delle comunità.

Negli ultimi anni, l'evoluzione della disciplina in materia di pubblica sicurezza e prodotti esplodenti, pur animata da legittime esigenze di tutela della collettività, ha determinato un significativo aggravio procedurale e organizzativo per gli enti locali e per i comitati organizzatori delle feste tradizionali, rendendo in molti casi difficoltosa, se non impossibile, la prosecuzione di tali eventi. Ne consegue il rischio concreto di dispersione di un patrimonio culturale immateriale di rilevante valore storico e identitario.

La presente proposta di legge intende introdurre modalità autorizzative semplificate e proporzionate, derogando in maniera parziale e circoscritta alle disposizioni in materia di pubblica sicurezza e alla disciplina dei prodotti esplodenti, senza in alcun modo ridurre i livelli di sicurezza previsti dall'ordinamento.

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di fornire un quadro normativo equilibrato e stabile, che consenta di:

sostenere le comunità locali nella salvaguardia e valorizzazione delle proprie tradizioni;

garantire la sicurezza dei cittadini;

rafforzare il principio di leale collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.

La normativa di cui si propone l'introduzione è coerente con i valori costituzionali di tutela del patrimonio culturale e con le disposizioni in materia di sicurezza pubblica, oltre a rispondere ai princìpi di semplificazione amministrativa e proporzionalità dell'azione pubblica.

Nel dettaglio:

l'articolo 1 individua la finalità della proposta di legge, ponendo al centro la tutela delle tradizioni storiche e culturali, in equilibrio con la salvaguardia della sicurezza pubblica;

l'articolo 2 prevede la semplificazione delle procedure di autorizzazione allo svolgimento di spettacoli pirotecnici connessi alle manifestazioni tradizionali iscritte in appositi elenchi, demandando al Ministro dell'interno l'adozione di un decreto attuativo e stabilendo limiti alla disciplina derogatoria;

l'articolo 3 dispone la creazione o l'aggiornamento, da parte delle regioni e dei comuni, degli elenchi delle manifestazioni tradizionali di rilevante interesse religioso, storico o culturale, previa validazione da parte del Ministero della cultura;

l'articolo 4 conferma la competenza esclusiva delle autorità di pubblica sicurezza nella valutazione e approvazione dei piani di sicurezza, da redigere in collaborazione con gli organizzatori delle manifestazioni, nel rispetto di criteri di proporzionalità e adeguatezza;

infine, l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle manifestazioni tradizionali di rilevante interesse religioso, storico o culturale che prevedono l'impiego di articoli pirotecnici, con particolare riferimento alle feste patronali e religiose, assicurando, al contempo, il rispetto dei livelli di sicurezza previsti dalla normativa vigente, la presente legge reca disposizioni per la semplificazione delle procedure di autorizzazione allo svolgimento di spettacoli pirotecnici connessi a tali manifestazioni, in deroga alle disposizioni in materia di pubblica sicurezza e di prodotti esplodenti, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalla medesima legge e dai relativi decreti attuativi.

Art. 2.

(Semplificazione delle procedure di autorizzazione allo svolgimento di spettacoli pirotecnici connessi a manifestazioni tradizionali)

1. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 57 e 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché al decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, in materia di articoli pirotecnici, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità semplificate per l'autorizzazione allo svolgimento di spettacoli pirotecnici connessi a manifestazioni tradizionali di rilevante interesse religioso, storico o culturale.

2. Le modalità semplificate stabilite ai sensi del comma 1 si applicano esclusivamente ai seguenti eventi:

a) feste patronali e religiose iscritte in appositi elenchi regionali o comunali delle

tradizioni storiche riconosciute, previo riconoscimento o validazione da parte del Ministero della cultura ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del patrimonio culturale immateriale;

b) manifestazioni dichiarate di rilevanza locale o regionale ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del patrimonio culturale immateriale.

3. Le deroghe di cui al comma 1 non possono in alcun caso comportare l'esclusione o la riduzione dei livelli di sicurezza previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di pubblica sicurezza, di prodotti esplodenti, di prevenzione degli incendi e di gestione delle emergenze.

Art. 3.

(Riconoscimento e tutela delle tradizioni storiche)

1. A fini di uniformità nell'applicazione della presente legge, le regioni e i comuni istituiscono o aggiornano gli elenchi delle manifestazioni tradizionali di rilevante interesse religioso, storico o culturale che prevedono l'impiego di articoli pirotecnici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

2. Le manifestazioni iscritte negli elenchi di cui al comma 1 possono accedere al regime autorizzativo semplificato di cui all'articolo 2, previo parere favorevole delle competenti autorità di pubblica sicurezza.

3. Resta ferma la possibilità per le regioni e i comuni di riconoscere ulteriori eventi di rilievo locale, purché conformi ai requisiti stabiliti a livello nazionale e sottoposti alla validazione del Ministero della cultura.

Art. 4.

(Coordinamento con le autorità di pubblica sicurezza)

1. Le autorità di pubblica sicurezza mantengono la competenza esclusiva in materia

di valutazione e approvazione finale dei piani di sicurezza delle manifestazioni di cui alla presente legge.

2. I piani di sicurezza sono predisposti in collaborazione con gli organizzatori dell'evento e devono garantire il rispetto delle linee guida adottate dal Ministero dell'interno, assicurando la proporzionalità e l'adeguatezza delle misure rispetto al contesto locale e alle caratteristiche della manifestazione.

3. Restano ferme le competenze statali in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0178770